Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 114° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6549139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « *Gazzetta Ufficiale* » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(12706)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. **793.**

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e delle finanze per l'anno finanziario 1973, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'anno finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 2445. — Corresponsione alle Comunità europee delle somme dovute, ecc. . . . . L. 70.000.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1921. — Restituzione e rimborsi di imposta generale sull'entrata, ecc. . . . . » 70.000.000.000

L. 140.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1972;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1967 con il quale il prof. avv. Mario Golda Perini venne nominato vice presidente del citato monte;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Luigi Moscheri è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì **7** *novembre* **1973**
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* **47**

(13535)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Nomina della commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 aprile 1935, n. 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1973-74;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1973-74 i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, professore in zoologia, preside della facoltà di scienze matematico-fisiche e naturali dell'Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, direttore dell'istituto botanico dell'Università di Milano;

Moser prof. dott. Luciano, ispettore generale a riposo del Corpo forestale dello Stato, esperto;

Pulga prof. ing. Pietro, rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato, Milano;

Moretti prof. ing. Attilio, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttore del servizio geologico, Roma;

De Longis dott. Marcellino, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, direttore di divisione, Roma;

Saibene prof. dott. Cesare, rappresentante del Club alpino italiano, Milano;

Fossati Bellani cav. del lav. dott. Felice, rappresentante del T.C.I., Milano;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste della Lombardia, Milano;

il presidente della giunta provinciale di Trento;

il presidente della giunta provinciale di Bolzano;

il presidente della giunta provinciale di Sondrio;

l'amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1973
Registro n. 2, Az. di Stato for. dem., foglio n. 86

(13473)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1969, n. 1023, concernente il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti ed enti della Marina e Aeronautica, di cui alla legge citata nelle premesse, si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonchè dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui alla predetta legge per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Art. 2.

L'incarico a livello didattico universitario e post-universitario comprende di regola un numero complessivo di 6 ore settimanali di insegnamento o di 10 ore settimanali se trattasi di assistenti universitari.

Nel caso trattasi di insegnamento a livello didattico di scuola secondaria di primo e secondo grado, l'incarico comprende di regola un numero complessivo di 18 ore settimanali di insegnamento.

Art. 3.

Agli incaricati è attribuito, a seconda del livello didattico, il trattamento economico annuo lordo, come sotto specificato:

A) *a livello universitario e post-universitario*:

1) L. 3.256.050 se trattasi di professore di ruolo delle università o di istituti di istruzione superiore o se compresi in una terna di concorsi a cattedra universitaria, o se docenti confermati;

2) L. 2.844.450 se liberi docenti;

3) L. 1.786.050 se assistenti universitari o se cultori della materia.

B) *a livello di scuola secondaria*:

1) L. 1.786.050 se di secondo grado;

2) L. 1.528.800 se di primo grado;

3) L. 1.212.750 se trattasi di insegnanti di materie tecnico-pratiche.

Art. 4.

La retribuzione prevista dall'art. 3 del presente decreto è ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito ad un insegnante estraneo.

La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito:

a) a colui che ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene ad insegnamento a livello universitario o post-universitario;

b) a colui che sia provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.

Resta fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Il trattamento economico spettante ai docenti, stabilito dai precedenti articoli 3 e 4, è ridotto di 1/6, o di 1/10, o di 1/18 per ogni ora in meno delle 6 o 10 o 18 ore settimanali di insegnamento previste all'art. 2.

Art. 6.

Al personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato, cui viene conferito un incarico per l'intero anno scolastico, e limitatamente al periodo dell'effettiva prestazione, spettano, gli assegni accessori e il trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsti per gli insegnanti incaricati degli istituti e delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Gli incarichi di insegnamento sono disposti per la durata massima di un anno scolastico.

Art. 8.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministro per la difesa su proposta dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare, secondo il seguente ordine di preferenze:

A) *a livello universitario e post-universitario*:

1) già incaricati presso le scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;

2) professori di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore;

3) ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati;

4) liberi docenti;

5) magistrati;

6) già incaricati presso le università, istituti di istruzione superiore;

7) cultori della materia.

B) *a livello scuola secondaria*:

1) già incaricati presso scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;

2) insegnanti forniti di abilitazione;

3) personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa;

4) già incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria.

A parità di merito e titoli la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale.

Art. 9.

Le scuole, gli istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare, nel superiore interesse degli studi, possono proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Null'altro compete, a qualsiasi titolo, ai docenti di che trattasi, oltre il trattamento economico previsto dal presente decreto, in quanto lo stesso trattamento retribuisce tutta l'opera prestata.

Art. 11.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1973
Registro n. 73 *Difesa, foglio n.* 391

(13580)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti riguardanti le regioni: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Abruzzo e Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E FORESTE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, col quale è stato approvato il piano regolatore degli acquedotti;

Viste le proposte formulate per modificare le previsioni del suddetto piano in ordine:

all'acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi;
all'acquedotto della Collina Torinese;
all'acquedotto del Basso Livenza;
all'acquedotto del Ruzzo;
ai comuni di: Agnano, Ardore, Canolo, Celano, Chivasso, Cles, Cuneo, Greccio, Lavarone, Locri, Luserna, Marzio, Opi, Pescasseroli, Rieti, Siderno, Trieste;

Visti i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 409, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1972 e numeri 647, 777 emessi nell'adunanza del 15 settembre 1972;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Sentite le regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti agli schemi di adduzione previsti dal piano regolatore generale degli acquedotti specificatamente indicate negli uniti fogli, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alle varianti indicate nel precedente articolo saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 129 citata, presso i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche e lasciati in visione, per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

REGIONE	Voto del Consiglio superiore LL. PP.	Comuni ed enti vari	Schema di adduzione previsto nel P.R.G.A.	VARIANTI		
				Schemi di adduzione sostitutivi	Schemi di adduzione integrativi	Comuni serviti da schemi di adduzione consortili
PIEMONTE	n. 409 del 19-5-1972	Consorzio acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi	Schema n. 235 Sorgenti: Mondini in comune di Roburent			
			Bourch-Frabosa Soprana	Sorgenti: Borello Inferiore in comune di Roburent; Borello Superiore e Murao in comune di Ormea		
	n. 409 del 9-5-1972	Consorzio acquedotto della Collina Torinese	Schema esistente da potenziarsi dall'acquedotto comunale di Torino	Pozzi in località Riva di Chieri per l/s 80	La portata è anche integrativa	Schema 98 - Adenzano, Arignano, Baldissero Torinese, Cinzano, Marentino, Mombello di Torino, Montalto Torinese, Pavarolo, Pino Torinese, Rivalba, Sciolze, Airali (fraz. Chieri), Bardassano (fraz Gassino), Cordova (fraz. Castiglione)
	n. 409 del 19-5-1972	Comune di Chivasso	Schema n. 71 - Pozzo Isola Chivasso, eduzione l/s 60	Schema n. 71 - Pozzo Isola Chivasso, eduzione limitata a l/s 45		
				Pozzo in località Benne di Castelrosso, eduzione limitata a l/s 15		
	n. 647 del 15-9-1972	Comune di Cuneo	Shema n. 242 - Sorgenti: S. Macario	Sorgente Bousset in comune di Entracque per l/s 225	La portata è anche integrativa	
LOMBARDIA . .	n. 409 del 19-5-1972	Comune di Marzio	Sorgenti: Sasso Bol. n. 1 e Boscaccio per complessivi l/s 1,9		Sorgenti: Sasso Bol. n. 2, Prà Quajada, Fontanone e Sasso - Paradiso per complessivi l/s. 5,2	

REGIONE	Voto del Consiglio superiore LL. PP.	Comuni ed enti vari	Schema di adduzione previsto nel P.R.G.A.	VARIANTI		
				Schemi di adduzione sostitutivi	Schemi di adduzione integrativi	Comuni serviti da schemi di adduzione consortili
TRENTINO-ALTO ADIGE	n. 647 del 15-9-1972	Comune di Cles	Schema n. 12 - Malga Flavan	Sorgente Croviana Molini in comune di Croviana		
	n. 647 del 15-9-1972	Comune di Luserna	Schema n. 21 - Rio Bianco			
	n. 647 del 15-9-1972	Comune di Lavarone	Schema n. 21 - Rio Bianco	Schema n. 27 - Sorgenti: Val dei Confini e Fricca II sul Rio Centa per l/s 16,60		
FRIULI-VENEZIA GIULIA	n. 777 del 15-9-1972	Comune di Trieste	Schema n. 84-4 - Falda del Timavo Durino Aurisina per l/s 2859	Schema n. 84-4 - Pozzi in sinistra Isonzo località Ronchi dei Legionari, Dobbia, Staranzano per l/s 2859		
			Schema n. 84-4 - Ronchi dei Legionari per l/s 200			
	n. 409 del 19-5-1972	Consorzio del Basso Livenza	Schema n. 76-151 - Falda di Torrate in comune di Chions per l/s 214,70		Schema n. 76-151 - Falda di Torrate, Chions con eduzione potenziata a l/s 375	
					Falde in località Le Fratte in comune di Azzano Decimo con eduzione di l/s 225	
LAZIO	n. 409 del 19-5-1972	Comune di Greccio	Schema esistente		Sorgente Onnina in Contigliano per l/s 5,0	
	n. 777 del 15-9-1972	Comune di Rieti e nucleo industriale	Schema n. 20 bis A - Sorgente Peschiera, Cittaducale per l/s 180	Falde in località Madonna del Passo, Vazia per l/s 242	La portata è anche integrativa	
ABRUZZO	n. 647 del 15-9-1972	Comune di Celano	Schema n. 6 - Sorgente: Rio Pago Ovindoli		Pozzi Rio Pago per l/s 8	
	n. 647 del 15-9-1972	Comuni di Pescasseroli, Opi	Schema n. 8 - Sorgente: Val Fondillo-Opi	Pozzi in sinistra Sangro in zona denominata Colli Bassi e Colli Alti per l/s 28,5	La portata è anche integrativa	
	n. 647 del 15-9-1972	Consorzio acquedotto del Ruzzo	Limitatamente alle sorgenti: Fossaceca, Mescatore, Valcelliera Alta e Bassa per 442 l/s oltre l/s 40 di riserva ulteriore indicati allo schema n. 17		Sorgente Pisciarellone e Gr. Sorgenti: Fossaceca, Mescatore, Valcelliera Alta e Bassa per 618 l/s complessivi di portata, comprensivi dell'uso zootecnico per l/s 41,37	
CALABRIA	n. 777 del 15-9-1972	Comuni: Agnano, Ardore, Canolo, Locri, Siderno	Schema n. 2 - Gruppo Novito, Pietra Serra Abete, Tre Furci, Farlà, Gramulara in Canolo e Mammola per l/s 83,5. Subalveo della Fiumara Gerace Locri per l/s 16,90	Schema n. 2 - Gruppo Novito, Pietra, Serra Abete, Tre Furci, Farlà, Gramulara in Canolo e Mammola per l/s 67	Sorgente Vena per l/s 10. Subalveo della Fiumara del Torbido per l/s 100	

(13476)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Italiana vita », società per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italiana vita », società italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Italiana vita », società italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

Tariffa 24, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 14 settembre 1966).

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Bosco

(13265)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno al comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della citata legge, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificato dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 21 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato;

Vista la nota n. 31/16761 dell'11 luglio 1973 con la quale il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che il sig. Benedetto La Naia, membro del predetto comitato, non ha partecipato a dodici riunioni consecutive dell'organo di appartenenza e che, invitato, con lettera del 6 novembre 1972 e 26 febbraio 1973, a fornire giustificazioni nel termine di quindici giorni, non ha dato alcun riscontro all'invito;

Considerato che il succitato comitato ha deliberato nella seduta del 23 maggio 1973, di proporre la decadenza dalla carica del sig. Benedetto La Naia;

Ritenuto che ricorrono, nelle specie, le condizioni previste dall'art. 42 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista altresì la nota con la quale la Federazione nazionale Fidat Silte Uilte ha designato il sig. Giordano Saccardi in sostituzione del sig. Benedetto La Naia;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Benedetto La Naia, membro del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore, è dichiarato decaduto dalla carica per assenze ingiustificate da più di tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.

Art. 2.

Il sig. Giordano Saccardi è nominato membro del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del sig. Benedetto La Naia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13253)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1973.

Trasporto su strada di miscele di gas liquefatti a base di metilacetilene e propadiene, stabilizzate.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visti i regolamenti approvati con decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada di gas liquefatti costituiti da miscele di idrocarburi a base di metilacetilene e propadiene, stabilizzate;

Considerato che tali miscele, pur non essendo comprese tra le materie previste all'art. 1 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, sono assimilabili alle altre miscele di gas liquefatti, già ammesse al trasporto;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse al trasporto su strada miscele di idrocarburi a base di metilacetilene e propadiene, stabilizzate;

Art. 2.

Le miscele di cui all'art. 1 debbono contenere non più del 66% in volume di metilacetilene e propadiene complessivamente, la rimanenza a 100 essendo costituita da idrocarburi compresi tra i seguenti, già ammessi al trasporto: propano, propilene, ciclopropano, butano, isobutano, butilene, isobutilene, butadiene.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della pressione di prova e del grado di riempimento dei recipienti, le miscele di cui all'art. 1 sono suddivise nei seguenti gruppi e sottogruppi, per i quali la tensione di vapore massima a 70°C (kg/cm²) e la densità minima a 50°C (kg/dm³) corrispondono ai seguenti valori:

Miscela B1 .	26 kg/cm²	0,53 kg/dm³
Miscela B2 . .	26 kg/cm²	0,48 kg/dm³
Miscela C1 . . .	31 kg/cm²	0,54 kg/dm³
Miscela C2 . .	31 kg/cm²	0,48 kg/dm³

Art. 4.

Le pressioni di prova, normale o incrementata, nonché la pressione minima di scoppio dei recipienti destinati a contenere le miscele B1 e B2 sono le stesse prescritte per il gas liquefatto denominato miscela B, già ammesso al trasporto; le pressioni di prova, normale o incrementata, nonché la pressione minima di scoppio dei recipienti destinati a contenere le miscele C1 e C2 sono le stesse prescritte per il gas liquefatto denominato miscela C, già ammesso al trasporto.

I recipienti idonei al trasporto delle miscele C1 e C2 possono essere impiegati anche per il trasporto delle miscele B1 e B2.

Art. 5.

Il grado di riempimento massimo dei recipienti destinati al trasporto delle miscele di cui all'art. 1, riferito alla capacità dei recipienti stessi, è stabilito come segue:

Miscela B1	0,50 kg/litro
Miscela B2	0,46 kg/litro
Miscela C1	0,51 kg/litro
Miscela C2	0,46 kg/litro

Art. 6.

Per quanto riguarda il tipo dei raccordi delle valvole dei recipienti, le miscele di cui all'art. 1 sono considerate appartenenti ai gas del gruppo I.

Art. 7.

Le parti metalliche degli equipaggiamenti (giunti, rubinetti ed altri accessori) con le quali possano venire in contatto le miscele di cui all'art. 1 devono essere costituite con leghe contenenti non più del 67% di rame.

Art. 8.

Per quanto non specificato nel presente decreto, alle miscele B1 e B2 si applicano le prescrizioni regolamentari relative alla miscela B e alle miscele C1 e C2 si applicano le prescrizioni regolamentari relative alla miscela C.

Art. 9.

L'ammissione al trasporto di ciascun tipo di miscela, tra quelle di cui all'art. 1, rimane subordinata al preventivo riconoscimento, da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, che la miscela proposta risponda alle norme di cui al presente decreto.

A tal fine i richiedenti debbono presentare una dichiarazione nella quale siano precisate le caratteristiche essenziali della miscela ed assicurata la sua stabilità, sia nella fase liquida che nella fase vapore, durante lo stoccaggio, il trasporto e per l'intera durata dell'erogazione del gas dai recipienti.

Roma, addì 29 novembre 1973

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
GUI

(13475)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1973.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1973, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari al 20,61 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 23 dicembre 1972, con il quale l'ultima variazione delle pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private era stata disposta a decorrere dal 1° luglio 1972;

Considerato che, a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, sull'intero loro ammontare, a decorrere dal 1° luglio 1973;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del fondo consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso al riguardo, in data 26 settembre 1973, dal comitato amministratore del fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Decreta:

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1973, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Tabella dei coefficienti di maggiorazione da applicare sulla misura delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private in corso di godimento al 1° luglio 1973.

Decorrenza delle pensioni	Percentuale di aumento
1972:	
sino agosto	20,61
1° settembre	20,30
1° ottobre	19,97
1° novembre	19,66
1° dicembre	18,97
1973:	
1° gennaio	18,27
1° febbraio	15,28
1° marzo	12,37
1° aprile	9,60
1° maggio	6,96
1° giugno	4,33
1° luglio	1,83
1° agosto	1,16
1° settembre	0,77
1° ottobre	0,38

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(13553)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1974 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 17 gennaio, giovedì 14 febbraio, venerdì 15 marzo, martedì 16 aprile, mercoledì 15 maggio, lunedì 17 giugno, mercoledì 17 luglio, lunedì 19 agosto, lunedì 16 settembre, giovedì 17 ottobre, lunedì 18 novembre, lunedì 16 dicembre.

Riporti:

venerdì 18 gennaio, venerdì 15 febbraio, lunedì 18 marzo, mercoledì 17 aprile, giovedì 16 maggio, martedì 18 giugno, giovedì 18 luglio, martedì 20 agosto, martedì 17 settembre, venerdì 18 ottobre, martedì 19 novembre, martedì 17 dicembre.

Compensi:

lunedì 21 gennaio, lunedì 18 febbraio, mercoledì 20 marzo, giovedì 18 aprile, venerdì 17 maggio, mercoledì 19 giugno, venerdì 19 luglio, mercoledì 21 agosto, mercoledì 18 settembre, lunedì 21 ottobre, mercoledì 20 novembre, mercoledì 18 dicembre.

Spunta:

martedì 22 gennaio, martedì 19 febbraio, giovedì 21 marzo, venerdì 19 aprile, lunedì 20 maggio, giovedì 20 giugno, lunedì 22 luglio, giovedì 22 agosto, giovedì 19 settembre, martedì 22 ottobre, giovedì 21 novembre, giovedì 19 dicembre.

Fogli:

giovedì 24 gennaio, giovedì 21 febbraio, lunedì 25 marzo, martedì 23 aprile, mercoledì 22 maggio, lunedì 24 giugno, mercoledì 24 luglio, lunedì 26 agosto, lunedì 23 settembre, giovedì 24 ottobre, lunedì 25 novembre, lunedì 23 dicembre.

Errori:

lunedì 28 gennaio, lunedì 25 febbraio, mercoledì 27 marzo, venerdì 26 aprile, lunedì 27 maggio, mercoledì 26 giugno, venerdì 26 luglio, mercoledì 28 agosto, mercoledì 25 settembre, lunedì 28 ottobre, mercoledì 27 novembre, venerdì 27 dicembre.

Titoli:

mercoledì 30 gennaio, mercoledì 27 febbraio, venerdì 29 marzo, martedì 30 aprile, mercoledì 29 maggio, venerdì 28 giugno, martedì 30 luglio, venerdì 30 agosto, venerdì 27 settembre, mercoledì 30 ottobre, venerdì 29 novembre, martedì 31 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 31 gennaio, giovedì 28 febbraio, lunedì 1° aprile, giovedì 2 maggio, giovedì 30 maggio, lunedì 1° luglio, mercoledì 31 luglio, lunedì 2 settembre, lunedì 30 settembre, giovedì 31 ottobre, lunedì 2 dicembre, venerdì 3 gennaio 1975.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività, nazionali e religiose, riconosciute:

gennaio: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
febbraio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
marzo: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31;
aprile: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28;
maggio: 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 25, 26;
giugno: 1, 2, 8, 9, 13, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
luglio: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
agosto: 3, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31;
settembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
ottobre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
novembre: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
dicembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45.

Nell'eventualità che, anche per l'anno 1974, dovesse essere istituita l'ora legale, per tutto il periodo in cui questa avrà vigore, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 14,15 e termine alle ore 14,45.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando gli stessi orari validi per i giorni di borsa aperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(13579)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1973.

Nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione tra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 32, lettera *d*), e 33 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 18 giugno 1973, in materia di investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'urgenza di dettare nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione fra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito;

Decreta:

E' fatto obbligo alle aziende di credito di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — con esclusione delle casse rurali ed artigiane — di aumentare entro il 30 giugno 1974, secondo le modalità ed i tempi che saranno fissati dalla Banca d'Italia, gli investimenti in titoli a reddito fisso in essere al 31 dicembre 1972 per un importo non inferiore, al netto degli investimenti effettuati ai fini delle riserve obbligatorie e di liquidità e dei depositi a cauzione emissione assegni circolari ed a copertura garantita: al 9 per cento dei depositi a risparmio ed in conto corrente esistenti al 31 dicembre 1972, in obbligazioni di credito agrario di miglioramento, in obbligazioni, indicate dalla Banca d'Italia, emesse dagli istituti di credito mobiliare, dall'E.N.E.L., dall'I.R.I. e dall'E.N.I. e da società private, nonché in titoli di Stato e di aziende autonome di Stato, fatta esclusione per i buoni ordinari del Tesoro e per le speciali cartelle emesse dalla Cassa depositi e prestiti, sezione autonoma di credito comunale e provinciale, ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(13636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Reggio Calabria

Con decreto 24 novembre 1973, n. 816, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Scaccioti, località Archi-Gallico in comune di Reggio Calabria, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, particella 68'/₃ e foglio 3, particella 68'/₂, della superficie complessiva di mq 4902 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 aprile 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(13544)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, n. 1722, è stato approvato l'atto n. 92781 di repertorio del 10 novembre 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Delle Monache Donato, nato il 25 marzo 1929 a Scerni e Castelfranco Lidia, nata il 20 giugno 1936 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» secondo tronco rurale in Scerni estese mq. 4405, riportate in catasto alle particelle numeri 448 parte, 503, 516, 15 parte, 507 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 180, 181, 199 e 200.

(13448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 12 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	605,30	605,30	605,50	605,30	—	605,30	—	605,30	605,30	605,30
Dollaro canadese	605,70	605,70	605 —	605,70	—	605,70	—	605,70	605,70	605,70
Franco svizzero	190,09	190,09	190,15	190,09	—	190,10	—	190,09	190,09	190,09
Corona danese	97,65	97,65	97,70	97,65	—	97,65	—	97,65	97,65	97,65
Corona norvegese	107,23	107,23	107,40	107,23	—	107,25	—	107,23	107,23	107,23
Corona svedese	134,23	134,23	134,60	134,23	—	134,20	—	134,23	134,23	134,23
Fiorino olandese	216 —	216 —	216 —	216 —	—	216,10	—	216 —	216 —	216 —
Franco belga	15,0825	15,0825	15,10	15,0825	—	15,10	—	15,0825	15,08	15,08
Franco francese	133,28	133,28	133,60	133,28	—	133,30	—	133,28	133,28	133,28
Lira sterlina	1400,40	1400,40	1403 —	1400,40	—	1400,50	—	1400,40	1400,40	1400,40
Marco germanico	229,92	229,92	230,20	229,92	—	229,90	—	229,92	229,92	229,92
Scellino austriaco	31,25	31,25	31,23	31,25	—	31,25	—	31,25	31,25	31,25
Escudo portoghese	24,18	24,18	24,15	24,18	—	24,18	—	24,18	24,18	24,18
Peseta spagnola	10,67	10,67	10,65	10,67	—	10,68	—	10,67	10,67	10,67
Yen giapponese	2,164	2,1625	2,1750	2,164	—	2,16	—	2,164	2,16	2,16

Media dei titoli del 12 dicembre 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	107 —
Redimibile 3,50% 1934	99,725
» 3,50% (Ricostruzione)	90,975
» 5% (Ricostruzione)	97,225
» 5% (Riforma fondiaria)	95,650
» 5% (Città di Trieste)	96 —
» 5% (Beni esteri)	95,225
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,825
» 5,50% » » 1968-83	93,90
» 5,50% » » 1969-84	95,275
» 6% » » 1970-85	99,375
» 6% » » 1971-86	99,425
» 6% » » 1972-87	98,875
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,10
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	96,850
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,025
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,225
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,525
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	605,225
Dollaro canadese	605,55
Franco svizzero	190,005
Corona danese	97,64
Corona norvegese	107,205
Corona svedese	134,215
Fiorino olandese	215,95
Franco belga	15,071
Franco francese	133,245
Lira sterlina	1400,65
Marco germanico	229,86
Scellino austriaco	31,225
Escudo portoghese	24,145
Peseta spagnola	10,669
Yen giapponese	2,159

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di impianti chimici presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di impianti chimici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13541)

Vacanza della 2ª cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la 2ª cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(13564)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1973 al 31 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova) a norma dei regolamenti (CEE) n. 962/73, n. 964/73, n. 1055/73, n. 1215/73, n. 1521/73, n. 1522/73, n. 1865/73 e n. 1866/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo			
				dall'1-5-1973 al 13-5-1973	dal 14-5-1973 al 10-6-1973	dall'11-6-1973 al 14-7-1973	dal 15-7-1973 al 31-7-1973
04 05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:					
		A. uova in guscio, fresche o conservate:					
		I. uova di volatili da cortile:					
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	818,75 (per 100 unità)	zero	zero	zero	zero
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	8.993,75	7.500,00 (*b*) (*d*)	3.750,00 (*b*) (*d*)	zero (*d*)	zero (*i*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:					
		I. atti ad usi alimentari:					
		a. uova sgusciate:					
	04.05-310	1. essiccate	38.131,25	25.000,00 (*c*) (*l*)	25.000,00 (*c*) (*l*)	12.500,00 (*c*) (*l*)	12.500,00 (*c*) (*l*)
	04.05-390	2. altre	10.431,25	15.000,00 (*c*)	15.000,00 (*c*)	7.500,00 (*c*)	7.500,00 (*c*)
		b. giallo d'uova:					
	04.05-510	1. liquido	18.350,00	12.500,00 (*c*) (*f*)	12.500,00 (*c*) (*f*)	6.250,00 (*c*) (*f*)	6.250,00 (*c*) (*f*)
	04.05-530	2. congelato	19.605,25	4.687,50 (*c*) (*g*)	4.687,50 (*c*) (*g*)	4.687,50 (*c*) (*g*)	4.687,50 (*c*) (*g*)
	04.05-550	3. essiccato	38.675,00	12.500,00 (*c*) (*h*)	12.500,00 (*c*) (*h*)	6.250,00 (*c*) (*h*)	6.250,00 (*c*) (*h*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sud Africa, dall'Australia, dalla Romania o dalla Bulgaria.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Ai prodotti originari della Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di L. 15.625,00 per 100 kg.

(*e*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia o della Romania si applica un supplemento di prelievo di L. 51.250,00 per 100 kg.

(*f*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, dell'Etiopia, della Romania o della Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di L. 25.000,00 per 100 kg.

(*g*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Romania, della Finlandia, della Spagna o di Israele si applica un supplemento di prelievo di L. 25.000,00 per 100 kg.

(*h*) *Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Romania o della Svezia si applica un supplemento di prelievo di L. 36.250,00 per 100 kg.*

(*i*) Ai prodotti originari della Cecoslovacchia o dell'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di L. 12.500,00 per 100 kg.

(*l*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia o della Romania si applica un supplemento di prelievo di L. 37.500,00 per 100 kg.

(11608)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a venti posti di statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, relativa all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per l'effettivo fabbisogno di personale e per le esigenze di servizio si rende opportuno determinare in venti i posti disponibili da riservare alla qualifica di statistico ed attuario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di statistico ed attuario in prova (parametro 218) del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni di limite massimo di età previste dal sesto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Possono, altresì, partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, purchè abbiano conseguito il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni;

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati del nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione, o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione delle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31), o da altre disposizioni di legge;

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sansioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7; legge 2 aprile 1968, n. 482; nonchè per le categorie ad esse assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 4 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18, legge 2 aprile 1968, n. 482);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive verificatesi nelle provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958);

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 2 aprile 1968, n. 482); non sono ammessi al beneficio di invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da tre a sei della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato (a termine dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinari, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 7) e 8) che precedono si cumulano tra loro, ed il beneficio di cui al numero 3)-*a*) si cumula con quelli di cui ai numeri 1), 7) e 8), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2). Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale ne sia la natura del rapporto d'impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale organizzazione amministrativa - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 500, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età prevista dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio ed il recapito;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, lo istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in una delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni ***29*** *e* ***30 gennaio*** *1974 presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, via Cesare De Lollis n.* 12, *con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, con firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario — concessione speciale « C » — se dipendenti da amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità personale rilasciata dal comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) statistica metodologica;

2) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali.

Il tempo a disposizione per ciascuna prova scritta è di 8 ore.

Il colloquio verterà oltre che sulle dette materie su:

1) calcolo delle probabilità;

2) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;

3) diritto del lavoro e legislazione sociale;

4) elementi di diritto amministrativo;

5) elementi di economia politica.

I candidati, inoltre, dovranno completare il colloquio su una delle seguenti materie a loro scelta:

1) elementi di ricerca operativa;

2) elementi di trattamento automatico delle informazioni;

3) elementi di econometria.

L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale organizzazione amministrativa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal seguente art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza o di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali del personale - Servizio centrale organizzazione amministrativa - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso.

E' data facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è

di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità di mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti appresso indicati, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 500 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. La copia dello stato matricolare, non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, o in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 500;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la

Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati e invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Iugoslavia e i territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalla Tunisia, dall'Algeria e da altri paesi del continente Africano, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra assi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da lire 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio, prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova statistici ed attuari (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Decadenza dalla nomina

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dalla amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento iniziale relativo al parametro 218, integrato dalle altre competenze spettanti a norma di legge come dalla seguente tabella;

	Annuo lordo	Mensile netto
	—	—
Stipendio base . .	1 602.300	116.250
Indennità integrativa speciale .	374.400	30.779
Premio speciale	324.768	23.945
Totale .		170.974

Note: eventuale aggiunta di famiglia per gli aventi diritto. Compenso per eventuale prestazione di lavoro straordinario. Al termine del periodo di prova, a coloro che l'avranno superato, compete il trattamento economico relativo al parametro 257. Gli stessi conseguiranno la promozione a direttore di sezione (parametro 307) dopo tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 13.

Commissione d'esame

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) di un docente universitario di matematica attuariale e di un docente universitario di scienze statistiche, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione del ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione potrà essere integrata da membri aggiunti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Registro n. 11, *foglio n.* 257

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Statistica metodologica.

La statistica come metologia delle scienze sperimentali.

La rilevazione dei dati: piano di rilevazione - raccolta - spoglio - sistemazione dei dati in tabelle.

I vari tipi di distribuzioni statistiche - Rappresentazione grafica delle distribuzioni statistiche - Perequazioni e interpolazioni, approssimazioni numeriche - Le medie - I rapporti statistici - La variabilità: misure di dispersione e di disuguaglianza - Asimmetria e disnormalità.

Rappresentazione analitica: scelta del tipo di funzione - metodo di determinazione dei parametri - determinazione del grado di accostamento e di conformità.

Distanza fra due variabili statistiche: modalità corrispondenti, cograduate e contrograduate - indice semplice di dissomiglianza - tabelle di cograduazione e controgaduazione - indici quadratici di dissomiglianza.

Concetti generali sulle relazioni interne tra le componenti di una variabile statistica doppia - Analisi della dipendenza: linee di regressione - rapporto di correlazione - rette di regressione - varianza di regressione - regressione ponderata - Analisi dell'interdipendenza: il coefficiente di correlazione - calcolo di r anche nel caso di tabella a doppia entrata - massimo e minimo di r compatibili con le distribuzioni marginali date - indice quadratico di omofilia - Dipendenza e interdipendenza multipla: coefficienti di regressione parziale - correlazione multipla - correlazione parziale - regressione ponderata tra n variabili.

Problemi di stima e di controllo delle ipotesi - Le stime campionarie: principi fondamentali della teoria dei campioni - schema bernoulliano di campionamento semplice - schemi di campionamento derivati dallo schema bernoulliano - altri schemi di campionamento - Cenni sulla teoria dei tests statistici con particolare riguardo ai tests usati nell'analisi delle medie campionarie, nell'analisi della varianza, nell'analisi delle frequenze.

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali.

Caratteristiche della tecnica delle assicurazioni sociali e sistemi finanziari di gestione.

Teoria delle collettività - Determinazione delle frequenze di un evento assegnato - Valori attuali medi fondamentali - Teoria dei capitali accumulati.

Le assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti: popolazione assicurata e pensionata - metodi ordinari e abbreviati di calcolo dei premi - variazione dei premi in rapporto alle possibili modifiche delle principali ipotesi e basi tecniche - riserve - bilanci tecnici ed analisi dei risultati di gestione - problemi della stabilità.

Le assicurazioni dei rischi causati da eventi professionali: popolazione assicurata e pensionata - premi e riserve.

Le assicurazioni di inabilità temporanea, assistenza sanitaria e disoccupazione: popolazione assicurata - premi e riserve - fattori di riduzione - considerazioni particolari relative alla disoccupazione ed agli eventi professionali.

Le basi tecniche: scelta dei fattori - invalidità e mortalità degli attivi e dei pensionati - inabilità temporanea e assistenza sanitaria - eventi connessi a cause professionali.

Generalizzazione del concetto di sistema finanziario e misure delle principali caratteristiche di tali schemi (princìpi).

Costo ed efficienza di un regime di sicurezza sociale (princìpi).

Aspetti economici dei piani di sicurezza sociale.

PROVE ORALI

Calcolo delle probabilità.

Eventi e probabilità: operazioni logiche sugli eventi - partizioni relative ad una data famiglia di eventi - partizioni non finite - assiomi sulle probabilità - valutazioni di probabilità - probabilità condizionate - eventi indipendenti - valutazioni di probabilità per eventi indipendenti - il teorema di Bayes.

Variabili aleatorie: la nozione di variabile aleatoria - distribuzione di una variabile aleatoria - densità di una distribuzione - caratteristiche sintetiche di una distribuzione - variabili aleatorie multiple - distribuzioni marginali - distribuzioni condizionate - caratteristiche sintetiche di una distribuzione doppia - variabili aleatorie indipendenti - particolari distribuzioni multidimensionali - caratteristiche sintetiche di particolari distribuzioni.

Processi aleatori: la nozione di processo aleatorio - processi discreti a parametro discreto - processi collegabili ad una successione di alternative - il comportamento asintotico della frequenza - frequenza relativa e frequenza ridotta di successo - processi collegabili ad una successione di più eventualità simultanee - processi a catena markoviana - il comportamento asintotico di una catena markoviana - particolari processi aleatori a parametro continuo - il processo di Poisson - generalizzazione del processo di Poisson.

Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita.

Interessi e sconti - Rendite certe - Ammortamenti.

Funzioni biometriche fondamentali - Costruzione e perequazione delle tavole di mortalità - Valori attuali medi per le assicurazioni in caso di vita ed in caso di morte.

Premi puri - Premi di tariffa - Assicurazioni con controassicurazioni - Premi di inventario.

Riserve matematiche in base ai premi puri - Riserve di inventario e complete - Riserve per gruppi.

Bilancio tecnico di una compagnia di assicurazione.

Elementi di economia politica.

Fenomeno economico e scienza economica - Teoria economica dei bisogni e dell'utilità - I fattori della produzione - L'equilibrio economico o massimo edonistico individuale.

Il reddito nazionale e le relazioni macroeconomiche: lo equilibrio nella macroeconomia - il reddito nazionale - contabilità economica nazionale - le fluttuazioni economiche.

Teoria economica del mercato e dei prezzi: il mercato ed i suoi elementi - la correlazione delle quantità prodotte al prezzo - il prezzo per l'uso della terra (la rendita) - il prezzo per l'uso del capitale (l'interesse) - il prezzo dell'organizzazione (il profitto) - la remunerazione del lavoro (il salario).

Teoria economica della moneta e del credito: il sistema monetario metallico - il sistema creditizio - il sistema monetario integrato dal credito - la politica monetaria e creditizia - il mercato finanziario.

Teoria degli scambi internazionali: teoria del valore internazionale - la bilancia degli scambi internazionali - teoria dei cambi esteri - intervento dello Stato nell'economia internazionale.

Nozioni di diritto del lavoro e legislazione sociale.

Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Il contratto individuale di lavoro - Formazione, svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro - Orario di lavoro, i riposi, le ferie - Nozione di igiene e sicurezza del lavoro - Il collocamento dei lavoratori.

Le associazioni sindacali - I contratti collettivi di lavoro - Sciopero e serrata.

L'assicurazione sociale in generale - I soggetti - L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - L'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi - L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - L'assicurazione contro la disoccupazione - L'integrazione salariale - Gli assegni familiari - La sicurezza sociale.

Nozioni di diritto amministrativo.

Gli atti amministrativi:

Definizione di atto amministrativo - Elementi dell'atto amministrativo: il soggetto, l'oggetto, la volontà, la causa, il contenuto.

Il procedimento amministrativo: perfezione, efficacia e validità dell'atto amministrativo.

Il procedimento nella formazione dell'atto amministrativo: i pareri ed i controlli.

I vizi dell'atto amministrativo.

La giustizia amministrativa:

Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.

I rimedi amministrativi: opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Gli atti amministrativi soggetti a ricorso. I motivi del ricorso.

La Corte dei conti e sua competenza.

I giudizi di responsabilità di agenti e funzionari dello Stato.

UNA MATERIA A SCELTA DEL CANDIDATO

Elementi di ricerca operativa.

Programmazione lineare: problema primario e problema duale - metodo di risoluzione del simplesso ed altri metodi - applicazioni.

Programmazione non lineare: formulazione generale del problema - significato delle condizioni di Kun-Tuckr - programmazione quadratica e convessa (principi).

Programmazione dinamica: principio di ottimalità di Bellman - formulazione generale del problema di ottimizzazione sequenziale.

Teoria dei grafi: principali definizioni - applicazioni operative della teoria - ricerca di un flusso ottimale in una rete - algoritmo di Ford-Fulkerson - le tecniche reticolari Pert e Gert.

Teoria delle file di attesa: arrivi - tempi di servizio - fattori di utilizzazione - disciplina di attesa - stazioni di servizio - tipi di modelli di file di attesa - le file di attesa come processo stocastico.

Teoria dei giochi e delle decisioni: modello matematico per i giochi competitivi - principio del minimax - definizioni e proprietà dell'utilità - criteri e metodi di soluzione dei problemi di decisione.

Simulazione matematica.

Applicazione della ricerca operativa ai problemi logistici ed ai problemi economici.

Elementi di trattamento automatico delle informazioni.

Gli elaboratori elettronici: il linguaggio degli elaboratori - l'unità centrale - le memorie - le unità periferiche di input e autput.

L'analisi delle procedure - L'analisi delle funzioni - L'analisi organica.

La programmazione a blocchi - La prova logica dei diagrammi a blocchi - I sottoprogrammi - La standardizzazione dei programmi - Il problema dei tempi di elaborazione.

I linguaggi di codifica: i linguaggi di tipo assoluto - i linguaggi simbolici.

La messa a punto dei programmi.

Elementi di econometria.

Modello lineare a due variabili: ipotesi - stimatori ottenuti con i minimi quadrati - coefficiente di correlazione - analisi della varianza - previsione - estensioni del modello.

Modello lineare generale: ipotesi - stimatori ottenuti con i minimi quadrati - criteri di significatività e intervalli fiduciari.

Autocorrelazione: il caso a due variabili - conseguenze della presenza di perturbazioni autocorrelate - minimi quadrati generalizzati - il rapporto di Durbin-Watson - metodi di stima - problemi di previsione.

Nulticollinearità - Eteroscedasticità - Variabili ritardate - Variabili di comodo.

Problemi relativi alle equazioni simultanee: impostazione generale dei problemi.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale organizzazione amministrativa - Ufficio I - Via Flavia, 6
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a venti posti di statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . presso l'Università di . . . . . .

Di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non

iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con esattezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data, lì :

Firma (1) .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sulla domanda a fianco dell'autorità che ha autenticato la firma va apposto il relativo timbro.

(13525)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971. pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 5 febbraio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Favretto Enrico, nato a Mira il 5 giugno 1938 . . . . punti 96 su 100
2. Galloni Maria Luisa, nata a Gubbio il 16 luglio 1935 . . . . » 96 »
3. Manna Paolo, nato a Fano il 4 giugno 1921 . » 96 »
4. Basile Filippina Eliana, nata a Tunisi il 14 febbraio 1934 . . . . . » 95 »
5. Gargano Tommaso, nato a Sinopoli il 10 aprile 1935 . punti 95 su 100
6. Montenero Francesco, nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1925 . » 95 »
7. Abbaticchio Giovanni, nato a Triggiano il 29 gennaio 1926 » 90 »
8. Barettin Ferdinando, nato a Roma il 23 gennaio 1924 » 90 »
9. Calisti in Santarelli Giuseppina, nata a Montegrimano il 29 giugno 1933 » 90 »
10. D'Alessandro Oscar, nato a Vacri il 2 aprile 1931 . » 90 »
11. Della Rocca Giuseppe, nato a Roma il 9 novembre 1923 » 90 »
12. Giusti Anna Franca Maria, nata a Rocca di Mezzo il 5 giugno 1927 . » 90 »
13. Loffreda Salvatore, nato a Roma il 25 maggio 1938 » 90 »
14. Poli Luiselda, nata a Barberino di Mugello il 18 marzo 1930 . » 90 »
15. Salardi Romano, nato a Sassuolo il 25 ottobre 1933 » 90 »
16. Spagnolo Giovanni, nato a Scorrano il 1° maggio 1935 » 90 »
17. Tanzi Patrizio, nato a Milano il 21 maggio 1928 » 89 »
18. Palomba in Pagliari Teodorica, nata a Poggio Sannita il 18 aprile 1932 » 88 »
19. Tampieri Rosanna, nata a Imola il 21 ottobre 1939 » 88 »
20. Wayant Annamaria, nata a Milano il 23 febbraio 1929 » 88 »
21. Cianci Anna Maria, nata a Roma il 19 settembre 1935 » 87 »
22. Costantini Vincenzo, nato a Cellino Attanasio il 17 febbraio 1930 » 87 »
23. Osti Giovanni Battista, nato a Rovigo il 28 maggio 1933 » 87 »
24. Prestigiacomo Antonia, nata a Bagheria il 4 luglio 1934 » 87 »
25. Raitano Antonino, nato a Roma il 4 aprile 1936 » 87 »
26. Di Francesco Piero, nato a Tortoreto Lido il 6 giugno 1930 » 86 »
27. Illario Bruno, nato a Porto Torres l'11 settembre 1928 » 86 »
28. Messina Rosalia, nata a Roccamena il 1° aprile 1923 » 86 »
29. Motta Leone, nato a Bussolengo il 22 giugno 1927 » 86 »
30. Aimonino Lucia, nata a Noasca il 4 febbraio 1931 » 85 »
31. Ameli Amelio, nato a Castorano il 18 gennaio 1935 » 85 »
32. Annetta Domenico, nato ad Arena il 10 aprile 1929 » 85 »
33. Ardito Riccardo Maria, nato a Cannole il 3 aprile 1935 » 85 »
34. Aureli ved. Castoldi Sandra, nata ad Auditore l'8 ottobre 1927 . » 85 »
35. Bazzano Pier Alberto, nato a Tricerro l'8 giugno 1929 » 85 »
36. Berionni Franco, nato a Fabriano il 25 aprile 1928 . » 85 »
37. Bosio Giacinta, nata a Torino il 20 maggio 1921 » 85 »
38. Carrubba Paolo, nato a Caltanissetta il 7 agosto 1929 . » 85 »
39. Castellani Domenico, nato a Ortona a Mare il 30 novembre 1923 » 85 »
40. Chioda in Riatti Annamaria, nata a Massalengo il 21 gennaio 1930 » 85 »
41. Dalfra Sergio, nato a Mantova il 18 novembre 1925 » 85 »
42. D'Atri Benito, nato a Isola di Ponza il 20 gennaio 1929 » 85 »
43. Demurtas Luciano, nato a Cagliari il 1° aprile 1929 » 85 »
44. De Poli in Pontiggia Bruna, nata a Vittorio Veneto il 10 marzo 1924 » 85 »
45. Di Figlia Calogero, nato a Petralia Sottana il 10 maggio 1926 . . . » 85 »

46. Dulio Carolina, nata a Torino il 28 giugno 1921 . punti 85 su 100
47. Ferrari Vittorio, nato a Lendinara il 22 agosto 1929 » 85 »
48. Franciosi Olivio, nato a Roma il 4 maggio 1929 . » 85 »
49. Gemelli Gaetano, nato a S. Onofrio il 13 giugno 1930 » 85 »
50. Grippo Giovanna Maria, nata a Roma il 5 aprile 1926 » 85 »
51. Manfriani in Donati Carla, nata a Firenze il 25 febbraio 1938 » 85 »
52. Marchi Carlo, nato a Cagliari il 26 marzo 1928 » 85 »
53. Ossicini Giovanna, nata a Roma il 3 dicembre 1928 » 85 »
54. Pasquale Giacomo, nato a Trinitapoli il 21 dicembre 1929 » 85 »
55. Petri Maria Luisa, nata a Roma il 17 marzo 1933 » 85 »
56. Rossi Luigi, nato a Campobasso il 22 settembre 1923 » 85 »
57. Seneci Tito, nato a Brescia l'11 agosto 1930 . » 85 »
58. Taruschio Giancarlo, nato a Treia il 14 febbraio 1934 » 85 »
59. Vicino Giuseppa, nata a Gela il 7 gennaio 1928 » 85 »
60. Cogato Gianni, nato a Quinto Vicentino il 22 luglio 1933 » 84 »
61. Albini Rosa, nata a Popoli il 18 agosto 1930 » 83 »
62. Assennato Gaetano, nato a Enna il 14 gennaio 1933 » 83 »
63. Azzellino in Pasciuti Cosima, nata a Canosa il 31 gennaio 1929 » 83 »
64. Frappampina Domenico, nato a Toritto il 25 gennaio 1925 . » 83 »
65. Gerli Rosa, nata a Milano il 14 novembre 1932 » 83 »
66. Siracusa Vincenzo, nato a Caltanissetta il 23 giugno 1927 » 83 »
67. Tomasi Gian Battista, nato a Ponte di Legno il 21 aprile 1932 » 83 »
68. Coppolino Carmelo, nato a Messina il 5 settembre 1925 » 82 »
69. Gulotta Anna Maria, nata a Sambuca di Sicilia il 18 dicembre 1929 . . . » 82 »
70. Mascetti in Dottorini Andreina, nata a Velletri il 29 aprile 1931 . » 82 »
71. Pennese Pasquale, nato a Citta S. Angelo il 17 giugno 1930 » 82 »
72. Romano Salvatore, nato ad Aragona il 28 maggio 1931 » 82 »
73. Ruggieri Vincenzo, nato a Bari il 23 marzo 1932 » 82 »
74. Bartoli Luigia, nata a Bevagna il 16 marzo 1924 . » 81 »
75. Pastorini in Ciardi Malvina, nata a Jesi il 13 maggio 1923 » 81 »
76. Posocco Egle, nata a Vittorio Veneto il 5 ottobre 1923 . » 81 »
77. Amenta Giovanna, nata a Roma il 14 agosto 1935 . . » 80 »
78. Amoroso Giuseppe Michele, nato a Petrella Tifernina il 10 agosto 1928 . » 80 »
79. Brunetti Ettore, nato a Fabriano il 24 gennaio 1926 . . . » 80 »
80. Bruno in La Marca Rosa Maria Teresa, nata a Camporeale il 18 agosto 1930 » 80 »
81. Calistri Gioconda, nata a Signa il 7 aprile 1933 . . . . » 80 »
82. Canitano Gabriella, nata a Padova il 28 ottobre 1929 . . » 80 »
83. Caputo Nicola, nato a Troia il 18 marzo 1928 . . . . . » 80 »
84. Cerchiaro Antonio, nato a Feroleto Antico il 1° gennaio 1924 . . » 80 »
85. Cicirata Francesco, nato a Lentini il 2 gennaio 1935 . » 80 »
86. Coli Francesco, nato a S. Giuliano Terme l'8 giugno 1934 . . . » 80 »
87. Comandatore Maria, nata a Gela il 12 gennaio 1926 punti 80 su 100
88. Cortese Teresa, nata a Diamante il 30 novembre 1930 » 80 »
89. Cristofolini Annibale, nato a Pralboino il 21 agosto 1929 » 80 »
90. Curti Cesarina, nata a Casalbuttano il 28 aprile 1938 » 80 »
91. Cutuli Santa, nata a Zafferana Etnea il 19 aprile 1930 » 80 »
92. Dragone Giuseppina, nata a Roma il 5 ottobre 1934 » 80 »
93. Fede Luigi, nato ad Ascoli Piceno il 21 giugno 1928 » 80 »
94. Forti Umberto, nato a Reggio Emilia l'11 luglio 1932 » 80 »
95. Franceschetti Igino, nato a Gubbio l'11 aprile 1932 » 80 »
96. Gasperi Liliana, nata a Roma il 6 dicembre 1929 » 80 »
97. Giordani Anna, nata a Velletri il 18 agosto 1924 » 80 »
98. Grillo Maria Teresa, nata a Palermo il 12 novembre 1929 » 80 »
99. Gaudino Pietro, nato a Giffoni Vallepiana il 22 gennaio 1928 » 80 »
100. Laterza Elena, nata a Bari il 2 giugno 1935 . » 80 »
101. Latini Carla, nata a Fabriano il 5 febbraio 1930 » 80 »
102. Mantegna Valerio, nato a Calascibetta il 23 maggio 1930 . . » 80 »
103. Modafferi Annunziata, nata a S. Leo di Pellaro il 6 marzo 1931 » 80 »
104. Montaldo Franco, nato a Genova Rivarolo il 14 giugno 1930 . » 80 »
105. Montanari Tecla, nata a Conselice l'11 settembre 1929 » 80 »
106. Monterosso Adriana, nata a Reggio Calabria il 24 aprile 1929 » 80 »
107. Moroni Maria Luisa, nata ad Ancona il 14 dicembre 1933 » 80 »
108. Nicoletti Valentino, nato a Caltanissetta il 27 marzo 1935 . . . » 80 »
109. Olivieri in Rosella Maria, nata a Catania il 4 dicembre 1929 » 80 »
110. Pagani Lore, nato ad Alfonsine il 7 aprile 1926 . » 80 »
111. Patrini Olga, nata a Offanengo il 16 giugno 1920 . . » 80 »
112. Pecorini Rosanna, nata a Gualtieri il 18 marzo 1931 . . » 80 »
113. Pinto Gianni Domenico, nato a Taranto il 16 agosto 1930 » 80 »
114. Polo Filomena, nata a Olbia il 18 aprile 1928 » 80 »
115. Romeo Giuseppa, nata a Taurianova il 14 aprile 1933 . » 80 »
116. Rossi in Viggiano Gabriella, nata a Firenze il 28 luglio 1935 . » 80 »
117. Ruina Luigia, nata a Salsomaggiore il 13 aprile 1925 » 80 »
118. Spagnuolo Cesira, nata a Roma il 17 maggio 1925 . » 80 »
119. Speranza Giovanni, nato a Centola il 22 marzo 1933 . » 80 »
120. Seu Monserrata, nata a Ozieri il 25 giugno 1928 » 80 »
121. Storelli Fulberto, nato a Gualdo Tadino il 21 ottobre 1931 . . » 80 »
122. Tofani Fabrizia, nata a Roma il 28 agosto 1932 » 80 »
123. Tozzi Mario, nato a Roma l'8 gennaio 1923 » 80 »
124. Virgilio Carlo Giovanni, nato a Sciacca il 21 ottobre 1929 . » 80 »
125. Zordan Moroni Adelina, nata a Mestre Venezia l'8 gennaio 1925 » 80 »
126. Bruno Giorgio, nato a Palermo il 17 maggio 1928 . . » 79 »
127. Capurso Maria, nata a Molfetta il 29 dicembre 1928 . . . . » 79 »

128. Franchi Velia, nata a Roma il 24 novembre 1923 punti 79 su 100
129. Melillo Aldo, nato a S. Angelo Fasanella il 15 ottobre 1933 » 79 »
130. Loggini Pier Luigi, nato a Capannori il 14 ottobre 1935 » 79 »
131. Manfredi Lia, nata a Napoli il 2 giugno 1932 . » 79 »
132. Rosano Giuseppe, nato a Cartignano il 24 febbraio 1931 » 79 »
133. Sensini Franco, nato a Terni il 19 febbraio 1931 » 79 »
134. Spinetti Alfredo, nato a Calice al Cornoviglio il 15 novembre 1929 » 79 »
135. Cozzolino Fiorangelo, nato a S. Gennaro Vesuviano il 24 maggio 1915 » 78 »
136. Minerva Paolino, nato a Tricase il 10 settembre 1939 » 78 »
137. Pandolfi Antonio, nato a Pagani il 2 maggio 1933 » 78 »
138. Pifano Biagio, nato a Vibonati il 21 luglio 1935 . » 78 »
139. Sbernardori Ornella, nata a Cremona il 26 settembre 1924 » 78 »
140. Springolo Vanna, nata a Como il 27 febbraio 1940 » 78 »
141. Accardi Giuseppina, nata a Napoli il 23 agosto 1921 » 77 »
142. Colombari Mario, nato a Tregnago il 18 aprile 1928 » 77 »
143. Ferrini Mario, nato a Foligno il 13 maggio 1931 » 77 »
144. Gadola Antonio, nato a Piacenza il 13 settembre 1927 » 77 »
145. Gennari Gregorio Cosimo, nato a Manduria il 18 luglio 1928 » 77 »
146. Meloni Giuseppe, nato a Luras il 19 maggio 1930 » 77 »
147. Odicino Anna Maria, nata a Giulianova il 20 giugno 1929 » 77 »
148. Pignanelli Franco, nato a Celico il 17 aprile 1926 » 77 »
149. Sgattoni Giovanni, nato a S. Benedetto del Tronto il 9 giugno 1925 » 77 »
150. Caputo Giovanna, nata a Tempio Pausania il 17 luglio 1925 » 76 »
151. Cataldo Vittorio, nato a Pagani il 19 dicembre 1934 » 76 »
152. Andreoli Paolo, nato a Gavellò il 3 giugno 1931 » 75 »
153. Arnieri Guida, nata a Chicago (U.S.A.) il 17 marzo 1925 » 75 »
154. Attolico Vito, nato a Bari il 5 luglio 1931 » 75 »
155. Avellino Nicola, nato a Bologna il 13 maggio 1926 » 75 »
156. Baldi Maria Grazia, nata a Terni il 7 luglio 1929 . » 75 »
157. Baraldi Mario, nato a Modena il 16 dicembre 1937 » 75 »
158. Barletta Filippo, nato a S. Marco Argentano il 1° gennaio 1932 . » 75 »
159. Bilotta Francesco, nato a Rogliano il 14 dicembre 1929 . » 75 »
160. Braconi Marina, nata a Corridonia il 23 febbraio 1933 » 75 »
161. Cavalli Enrico, nato a Carpenedolo il 16 marzo 1927 » 75 »
162. Cifariello Felice, nato a Napoli il 24 gennaio 1931 » 75 »
163. Concas Antioca, nata a Ghilarza il 4 gennaio 1918 » 75 »
164. Crescenzi Piero, nato a Roma il 16 febbraio 1931 » 75 »
165. De Angelis Rachele, nata ad Atripalda il 22 settembre 1929 . » 75 »
166. De Trombetti Giuseppe, nato a Verona il 18 febbraio 1928 . . » 75 »
167. Di Girolamo Vincenzo, nato a Minervino Murge il 7 marzo 1924 » 75 »
168. Falzoni Gallerani Arnaldo, nato a Cento il 25 febbraio 1932 . . . . . » 75 »
169. Fazio Saverio, nato a Sersale il 13 settembre 1931 . . . . punti 75 su 100
170. Gaudio Mario, nato a Cosenza il 29 giugno 1931 . . . . » 75 »
171. Gavazzi Odette, nata a S. Marcello Pistoiese il 2 gennaio 1938 . . . . » 75 »
172. Gennari Delia, nata a Salonicco l'8 giugno 1925 . . . . » 75 »
173. Greco La Costa Antonio, nato a Oria il 1° luglio 1934 . . . . . . » 75 »
174. La Malfa Giovanna, nata a Messina il 10 febbraio 1931 . . . . . . » 75 »
175. Longo Vincenzo, nato a Salerno il 13 agosto 1926 . . . . . . » 75 »
176. Lopes Agata, nata a Catania il 1° gennaio 1930 . » 75 »
177. Masi Rodolfo, nato a Pontedera il 19 dicembre 1930 » 75 »
178. Missale Tullio, nato a Brescia il 2 febbraio 1930 » 75 »
179. Nigro Benito, nato a Bagnoli Irpino il 19 dicembre 1932 » 75 »
180. Notte Giovannina, nata a Castelpetroso il 15 settembre 1932 » 75 »
181. Petraroli Liliana, nata a Roma il 23 marzo 1933 » 75 »
182. Piazza Virginio, nato a Parma il 30 agosto 1921 » 75 »
183. Pugnaloni Marina Anna, nata a Fiume il 22 ottobre 1938 » 75 »
184. Ragazzoni Anna Maria, nata a Genova il 18 dicembre 1931 » 75 »
185. Sanna in Pinna Natalina Iside, nata a Sassari il 1° gennaio 1930 » 75 »
186. Signorelli Giorgio, nato a Ponteranica il 29 aprile 1930 » 75 »
187. Tadolini Luigi, nato a Bologna il 6 marzo 1922 » 75 »
188. Tambalotti Luigi, nato a Offlaga il 13 febbraio 1928 » 75 »
189. Tassone Francesco Antonio, nato a Pietrapaola il 15 aprile 1919 » 75 »
190. Testa Gaetano, nato a Firenze il 9 luglio 1922 . » 75 »
191. Torina Rosalia, nata a Caccamo il 10 giugno 1925 . » 75 »
192. Zasa Salvatore, nato a Bagheria il 14 novembre 1929 » 75 »
193. Del Bagno Maria Geppina, nata a Polla il 9 febbraio 1930 . » 74 »
194. Aniballi Alfonso, nato ad Amatrice il 17 dicembre 1927 . » 73 »
195. Gatti Elena, nata a Montemarciano il 28 febbraio 1925 » 73 »
196. Farina Raffaele, nato ad Afragola il 28 novembre 1925 » 72 »
197. Perugini Candido, nato a Porto Civitanova il 28 agosto 1930 » 72 »
198. Malagoli Telemaco, nato a Napoli il 19 agosto 1927 » 71 »
199. Accolla Antonino, nato a Pachino il 5 agosto 1930 » 70 »
200. Afeltra in Piro Anna, nata a Catanzaro il 14 maggio 1934 » 70 »
201. Aiello Teresa, nata a Bagheria il 9 maggio 1934 . » 70 »
202. Beretta Giovanni, nato a Padenghe sul Garda il 21 novembre 1933 » 70 »
203. Bertoni Andrea, nato a Santerno il 2 maggio 1929 . » 70 »
204. Biasca Onorio, nato a Brescia il 28 aprile 1927 » 70 »
205. Cacciari Pietro, nato ad Ancona il 30 settembre 1931 » 70 »
206. Calabrò Sandro, nato a Genova il 7 marzo 1933 » 70 »
207. Calcagnile Salvatore Michele, nato a Carmiano l'8 maggio 1932 » 70 »
208. Calogero Vincenzo, nato a Gallico Superiore il 18 settembre 1921 . » 70 »
209. Cappella Marcello, nato a Roma il 23 agosto 1927 . . » 70 »

210. Catalano Maria, nata a Trani il 14 dicembre 1921	punti	70	su 100
211. Ciappina in Longo Maria Giuditta, nata a Taurianova il 20 luglio 1932	»	70	»
212. Claretti Maria Luisa, nata a Montottone il 28 maggio 1932	»	70	»
213. Colesant Ennio, nato a Ischia il 16 febbraio 1927	»	70	»
214. Corneli Franco, nato a Gubbio il 20 settembre 1934	»	70	»
215. Dalla Chiesa Sergio, nato a Varano Melegari il 4 aprile 1925	»	70	»
216. D'Angelo Giovanna, nata a Teramo il 13 maggio 1934	»	70	»
217. De Gaetani Giuseppina, nata a Carro il 13 luglio 1930	»	70	»
218. Della Pietra Antonio, nato a Nola il 30 gennaio 1929	»	70	»
219. De Nittis Giuseppe, nato a Torremaggiore il 15 dicembre 1928	»	70	»
220. Emanuelli Pietro, nato a Fossombrone il 22 gennaio 1917	»	70	»
221. Fiorini Rosaria, nata a Catania il 23 maggio 1927	»	70	»
222. Fiorucci Mario, nato a Perugia il 26 settembre 1930	»	70	»
223. Forti Sofia, nata a Teramo il 15 dicembre 1928	»	70	»
224. Francaviglia Giovanna, nata a Motta S. Anastasia il 10 febbraio 1926 .	»	70	»
225. Friso Luigi, nato a Brescia il 5 giugno 1923 .	»	70	»
226. Gallo Antonino, nato a Calatafimi il 18 giugno 1931	»	70	»
227. Gallo Elisabetta, nata a Calatafimi il 16 gennaio 1928	»	70	»
228. Garruto Rocco, nato ad Ascoli Satriano il 12 agosto 1927	»	70	»
229. Gibelli Ugo, nato a Cervesina il 1° maggio 1932	»	70	»
230. Gimmelli Antonio, nato a Monteforte Irpino il 28 ottobre 1925	»	70	»
231. Giorla Giuseppe Cesare, nato a Petrizzi il 1° gennaio 1933 .	»	70	»
232. Giovanetti Aldo, nato a Milano il 13 settembre 1926	»	70	»
233. Grego Giovanni, nato a Montagnana il 12 giugno 1915	»	70	»
234. Infriccioli di Caporiacco Maria, nata ad Acquaviva Picena il 23 giugno 1925 . .	»	70	»
235. Lapini Silvano, nato a Crespina il 12 gennaio 1920	»	70	»
236. Ioppolo Michele, nato a Rombiolo il 2 settembre 1922	»	70	»
237. Lanza Giovanni Cesare, nato a Tagliolo Belforte il 16 ottobre 1928 .	»	70	»
238. Lombardo Giuseppe, nato a Milano il 14 maggio 1935 . .	»	70	»
239. Longo Giuseppe, nato a Raddusa il 29 maggio 1932 .	»	70	»
240. Mammana in Giovanelli Maria Anna, nata a S. Fratello Acquedolci il 22 maggio 1934 .	»	70	»
241. Manganelli ved. Costabile Flora, nata a Napoli il 19 settembre 1921	»	70	»
242. Marconi Gino, nato a Reggio Emilia il 9 luglio 1929	»	70	»
243. Marino Gaetanina, nata a Militello Val Catania il 6 agosto 1927	»	70	»
244. Massaro Felice Antonio, nato a Chieuti il 21 febbraio 1933 .	»	70	»
245. Mastri Piera Maria, nata a Sassoferrato il 15 novembre 1924	»	70	»
246. Montano Filippo, nato a Genova Pegli il 18 gennaio 1928 .	»	70	»
247. Montera Raffaele, nato a Vietri sul Mare il 13 settembre 1930 .	»	70	»
248. Muratori Giuseppe, nato a Meldola il 3 luglio 1932 . .	»	70	»
249. Natale Carlo, nato a Fermo il 23 aprile 1925	»	70	»
250. Pavanello Angelo, nato a Cavarzere l'11 gennaio 1925	punti	70	su 100
251. Pavone Antonio, nato a Trivento il 10 gennaio 1929	»	70	»
252. Petrini Antonio, nato a Terni il 28 ottobre 1930	»	70	»
253. Pisani Daniella, nata a Napoli il 21 luglio 1928	»	70	»
254. Pisani Francesco, nato a Delianuova il 16 aprile 1925	»	70	»
255. Pomes Anna, nata a Milano il 5 ottobre 1931	»	70	»
256. Pompilio Antonio, nato a S. Martino sulla Marrucina il 9 giugno 1923 . .	»	70	»
257. Ponchione Francesco, nato a Spotorno il 12 novembre 1929	»	70	»
258. Ricciarelli Francesca, nata a Urbino il 20 giugno 1922	»	70	»
259. Salamone Filippo, nato ad Aragona il 23 ottobre 1929	»	70	»
260. Santini Francesco Arturo, nato a Cremona il 28 settembre 1930 . . .	»	70	»
261. Scagliarini Corrado, nato a Bologna il 14 luglio 1930	»	70	»
262. Serena Leo, nato a Montegabbione il 9 gennaio 1922	»	70	»
263. Tanga Antonio Rosario, nato a Vallata il 12 ottobre 1929	»	70	»
264. Vena Maria Incoronata, nata a Jelsi il 27 aprile 1924	»	70	»
265. Veneroso Giuseppina, nata a Castellammare di Stabia il 12 luglio 1930 . .	»	70	»
266. Vignoli Antonietta, nata a Firenze l'8 novembre 1937	»	70	»
267. Villani Antonio, nato a Galatina l'8 settembre 1925	»	70	»
268. Zaniboni Alessandro, nato a Iolanda di Savoia il 12 marzo 1933	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro: Gui

(13498)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2856 in data 30 giugno 1972, con il quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1971;

Visto il successivo decreto n. 2856 in data 25 novembre 1972, con il quale venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 1973;

Visto il proprio decreto n. 1535 in data 21 settembre 1973, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto n. 4366 in data 23 ottobre 1973, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali e delle sedute degli esami redatti dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1971:

1. Bartoli Edgardo . . . . punti 83,34
2. Giannelli Omero . . . . » 73,47
3. Di Patrizio Giovanni . » 68,40
4. Boldrini Claudio . » 66,27
5. Larocca Rocco » 65,15
6. Saturni Franco » 63,38
7. Contogiorgos Giovanni » 63,16
8. Baldoni Arrigo » 61,57
9. Giardini Innocenzo » 60,81
10. Manciati Brunetto » 60,40
11. Loretti Mario » 60 —
12. Paneraj Franco » 59,12
13. Donati Valeria » 58 —
14. Tumore Antonino » 44,74
15. Di Nanno Antonio » 42,15

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 29 novembre 1973

Il medico provinciale: PAOLUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4919 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1971;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza da parte dei medesimi concorrenti;

Visto l'art. 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

Bartoli Edgardo: Osimo (1ª condotta);
Giannelli Omero: Falconara M. (1ª condotta);
Di Patrizio Giovanni: Ancona (frazione Candia);
Boldrini Claudio: Fabriano (frazione Melano);
Larocca Rocco: Polverigi (condotta unica);
Contogiorgos Giovanni: Cupramontana (1ª condotta);
Baldoni Arrigo: Ancona (frazione Paterno);
Giardini Innocenzo: Filottrano (1ª condotta);
Manciati Brunetto: Ancona (frazione Gallignano);
Loretti Mario: Corinaldo (2ª condotta);
Paneraj Franco: Montecarotto (condotta unica);
Tumore Antonino: Monterado (consorzio medico); Monterado-Castelcolonna;
Di Nanno Antonio: Corinaldo (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 29 novembre 1973

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(13594)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1973, n. **37.**

Modifica alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 27: « Delimitazione delle zone omogenee ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 28 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 27, concernente la delimitazione delle zone omogenee è modificato nel senso che la zona 5 della provincia di Genova comprende, oltre ai territori dei comuni ivi indicati, anche quello del comune di Avegno, dichiarato montano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

La pianta di ripartizione territoriale della predetta zona 5 della provincia di Genova viene correlativamente corretta come da allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 novembre 1973

DAGNINO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1973, n. **38.**

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 28 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1974 alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 novembre 1973

DAGNINO

(13526)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.